



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO
P.zza Divisione Alpina Cuneense, n°5

12031 – BAGNOLO PIEMONTE

P.I. 00486530041

Telefono: 0175/391121 - Fax: 0175/392790

www.comune.bagnolo.cn.it

[Pec: comune.bagnolo.cn@legalmail.it](mailto:comune.bagnolo.cn@legalmail.it)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS

Indice:

Articolo 1 – Premessa

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Tipologia – Definizioni - Composizione

Articolo 4 – Caratteristiche e Dimensioni

Articolo 5 – Attività

Articolo 6 – Orario

Articolo 7 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio del provvedimento autorizzativo unico di dehors

Articolo 8 – Rinnovo dehors permanente

Articolo 9 – Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o sottosuolo dell'area occupata da dehors o insolvenza

Articolo 10 – Corrispettivo per occupazione suolo pubblico

Articolo 11 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Articolo 12 – Sanzioni

Articolo 13 – Danni arrecati

Articolo 14 – Disposizioni transitorie

Articolo 15 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 1 - PREMESSA

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico, privato assoggettato ad uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici, per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, e in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione.

2. L'obiettivo è di fornire servizi per la cittadinanza e per i turisti migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Per "dehors" si intendono gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente che delimitano ed arredano uno spazio annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, con la seguente distinzione:

a) su suolo pubblico;

b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici;

annessi ad attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, panetterie, birrerie, laboratori e simili), senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

Art. 3 – TIPOLOGIE – DEFINIZIONI - COMPOSIZIONE

1. Il periodo di installazione è stagionale o permanente.

1.1 Il dehors stagionale è autorizzato per un massimo di 240 giorni nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni. Il provvedimento autorizzativo, che ha validità annuale, si intende rinnovato in modo automatico fino a cinque anni consecutivi, salvo revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni di cui all'art. 9, o modifica delle condizioni contenute nel provvedimento unico.

1.2 Il dehors permanente è autorizzato per un periodo non inferiore all'anno solare. Il provvedimento autorizzativo ha validità di cinque anni consecutivi, rinnovabile per altri cinque, salvo revoca motivata nel caso di inadempimento delle condizioni di cui all'art. 9, o modifica delle condizioni contenute nel provvedimento unico.

2. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:

a) tipologia 1: tavoli, sedie e panche o tavoli, sia sul piano campagna che su pedana, entrambi delimitati da fioriere e/o ringhiere ad elementi verticali in ferro e/o elementi trasparenti (vetro o plexiglas) dotate di idoneo corrimano, con eventuale copertura amovibile con ombrelloni e/o tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura degli arredi succitati;

- b) tipologia 2: capanno (gazebo), con o senza chiusura laterale, delimitato da fioriere e/o ringhiere ad elementi verticali in ferro e/o elementi trasparenti (vetro o plexiglas), con copertura amovibile;

Art. 4 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

1. I dehors non comportano il cambio di destinazione della superficie su cui sono collocati, non devono prevedere allacciamenti alle reti tecnologiche comunali (acquedotto, fognatura, ecc.), non costituiscono carico urbanistico alcuno e, pertanto, non comportano la compensazione degli eventuali parametri urbanistici.

2. L'installazione di dehors è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande nonché ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, che devono disporre di adeguati servizi igienici, che siano titolati alla somministrazione di alimenti e bevande.

3. Sotto i portici, per i flussi pedonali, deve essere lasciato uno spazio libero da oggetti per un minimo di 1,5 mt.

4. Qualora i dehors siano con chiusura laterale, le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta verso l'esterno della superficie occupata e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa, e non potranno essere collocate in apertura verso strade o aree di circolazione veicoli di qualsiasi tipologia.

5. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni di suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico esistenti. In caso di danni preesistenti all'installazione dei dehors questi dovranno essere constatati durante un sopralluogo con l'Ufficio Tecnico prima del montaggio dello stesso oppure dichiarati al momento della presentazione della domanda con allegata documentazione fotografica. Eventuali danni e relativi costi di riparazione presenti in seguito saranno attribuiti al titolare del provvedimento unico.

6. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare sempre accessibili ai soggetti diversamente abili.

7. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati.

8. Nel caso sia prevista l'illuminazione, riscaldamento e/o l'impianto di diffusione acustica nel dehors, questi devono essere progettati e realizzati in conformità alle vigenti norme sulla sicurezza degli impianti.

9. L'uso del gas come fonte di calore o illuminazione è vietato, fatto salvo l'impiego di sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); possono essere utilizzati anche sistemi riscaldanti con impianto integrato alla struttura, a condizione che venga installata idonea saracinesca a valvola che permetta la chiusura nelle ore/giorni in cui l'esercizio non è aperto e/o allarme che segnali la concentrazione del gas.

10. I dehors devono essere illuminati durante l'attività e l'occupazione deve essere opportunamente segnalata nelle ore notturne mediante catarifrangenti.

11. Sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni ed apparecchi TV sono consentiti nei dehors a condizione che non creino pregiudizio, interferenza o distrazione alla circolazione stradale e/o disturbo della quiete pubblica, nel qual caso dovranno essere rimossi su semplice richiesta della Polizia Locale.

12. Non è ammesso ancorare od appoggiare agli alberi o su parte di essi, strutture, cavi, tiranti, fari, auto-parlati, linee elettriche, tabelloni od altro;

13. I dehors, non possono eccedere una superficie pari a quella relativa all'attività di somministrazione autorizzata in sede fissa, previa verifica della dotazione dei parcheggi (ove necessario);

A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità (minore di 25 mq) e potrà essere estesa fino a mq. 25,00;

14. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi, previo assenso scritto (scrittura privata e registrata) dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti e/o proprietari di immobili. In tale situazione non dovranno in alcun caso essere pregiudicati i diritti di terzi.

15. L'occupazione deve garantire il transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Non è consentito installare dehors o parti di esso, se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici;

16. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza.

17. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica.

Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede. In ogni caso deve essere garantito uno spazio libero idoneo per il passaggio dei diversamente abili.

18. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.

Art. 5 - ATTIVITÀ

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nei dehors collocati su suolo pubblico o su suolo privato assoggettati ad uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici dovranno rispettare l'orario di apertura e chiusura del pubblico esercizio cui sono connessi.

Art. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO UNICO DI DEHORS

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico o privato fronteggiante spazi pubblici, un dehors, dovrà ottenere preventivamente il provvedimento unico dall'ufficio comunale competente.

2. La domanda di occupazione del suolo pubblico (sia permanente che stagionale), va presentata all'ufficio competente allegando la documentazione riportata ai successivi commi.
3. La realizzazione dei dehors con i soli elementi di arredo o ombrelloni, tipologia a) (art. 3 comma 2), è soggetta a provvedimento autorizzativo unico rilasciato dall'ufficio competente, con contestuale occupazione di suolo pubblico nel caso di aree pubbliche ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 10.
4. La realizzazione dei dehors, indicati nelle tipologie b) dell'art. 3 comma 2, è soggetta al rilascio del provvedimento unico, previa valutazione della Commissione Urbanistica, acquisito il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale. Contestualmente viene rilasciato il provvedimento di occupazione di suolo nel caso di aree pubbliche ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 10.
5. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, il richiedente deve ottenere le preventive autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
6. La domanda per la realizzazione di dehors e l'elenco della documentazione da allegare all'istanza per ottenere il provvedimento unico è pubblicata sul sito comunale.
7. Con il fine lavori, per i dehors indicati alle tipologie b) dell'art. 3 comma 2 del presente regolamento, dovrà essere depositata la segnalazione certificata di agibilità con allegata la seguente documentazione:
 - dichiarazione di idoneità strutturale;
 - dichiarazione di conformità degli impianti installati nei dehors ai sensi del D.M. 37/2008;
8. La durata del procedimento per la tipologia 1 è stabilita in 45 giorni;
9. La durata del procedimento per la tipologia 2, è stabilita in 90 giorni;

Art. 8 – RINNOVO DEHORS PERMANENTE

1. In occasione di rinnovo del provvedimento unico di occupazione suolo pubblico con dehors permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato a firma del richiedente e di un professionista abilitato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei corrispettivi di cui all'art. 10 riferiti al quinquennio precedente o comunque dall'installazione iniziale.

Inoltre, si dovrà presentare la domanda di rinnovo del parere dell'Ufficio Tecnico per le tipologie b).

Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio del provvedimento unico di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune.

I termini del procedimento per il rinnovo del provvedimento unico sono stabiliti in 30 giorni.

2. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto il provvedimento unico, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

Art. 9 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS O INSOLVENZA

1. Per motivi di interesse pubblico il provvedimento unico di occupazione del suolo pubblico con dehors e revocato con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio del provvedimento unico che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. Il provvedimento unico di occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al suo rilascio nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento unico provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche del provvedimento unico dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione del provvedimento unico di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente commisurato al periodo di inattività. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in compensazione al canone degli anni successivi. In ogni caso non verrà corrisposto alcun risarcimento danni.

4. Il provvedimento è revocato, con contestuale immediato sgombero, qualora il titolare dell'esercizio di somministrazione non adempia ai pagamenti delle somme dovute.

Art. 10 - CORRISPETTIVO PER L'OCCUPAZIONE E GARANZIE

1. L'occupazione di suolo pubblico con dehors comporta il pagamento del Canone Occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) (ove dovuto), TARI e/o eventuali nuovi ed

equivalenti tributi che li sostituiscano. È tenuto al pagamento del corrispettivo il titolare dell'atto di provvedimento unico.

Art. 11 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico autorizzato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza urbana, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli ad ulteriore protezione, graticci di delimitazione e comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Il provvedimento unico occupazione di suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti. Tali cestini devono essere previsti nella planimetria di progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca del provvedimento unico.
8. Allo scadere del termine del provvedimento unico di occupazione di suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors.

Art. 12 – SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altri regolamenti comunali o dal vigente codice della strada sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro;
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza il provvedimento unico e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma 1.
3. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 13 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il deors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sarà più possibile effettuare i rinnovi delle concessioni previste, salvo che l'intervento non risulti conforme al presente regolamento.
2. Le richieste di provvedimento unico ad occupare suolo pubblico con deors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono istruite sulla base delle disposizioni e modalità previste nel presente Regolamento.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati tutte le norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito in altre disposizioni normative.